



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

PROVINCIA DI VERONA

Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

Codice fiscale e partita i.v.a. P.Iva: 00879030237

Mail: ufficiotecnico@comune.villa-bartolomea.vr.it

Pec: segreteria.comune.villa-bartolomea@halleypec.it

Nr. Tel. centr. 044265991 – Nr. Tel. Ufficio Tecnico 0442659938

Unità Operativa Proponente: Servizio n. 3/Ufficio Tecnico

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE di cui al comma 2, art. 113 del Decreto Legislativo 18/04/2016, nr. 50

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 15/10/2018

Indice:

Indice.....	pag. 1
Art. 1 - Oggetto , ambito di applicazione e definizioni.....	pag. 2
Art. 2 – Finalità.....	pag. 2
Art. 3 - Riparto delle risorse e destinatari del fondo incentivi per funzioni tecniche.....	pag. 3
Art. 4 – Responsabile unico del procedimento -Programmazione – Costituzione del gruppo di lavoro - Gestione del procedimento.....	pag. 3
Art. 5 – Individuazione dei soggetti beneficiari	pag. 4
Art. 6 – Ripartizione.....	pag. 4
Art. 7 - Prestazioni parziali.....	pag. 5
Art. 8 – Spesa.....	pag. 5
Art. 9 - Liquidazione: termini e modalità.....	pag. 5
Art. 10 - Cause di esclusione del pagamento del compenso	pag. 6
Art. 11 - Oneri per la copertura assicurativa.....	pag. 6
Art. 12- Compenso incentivante e C.C.N.L.....	pag. 6
Art. 13 - Rinvio dinamico.....	pag. 7
Art. 14 - Entrata in vigore del Regolamento.....	pag. 7

Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «Codice»), comma 3, art. 113.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione e liquidazione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche così come disciplinati dal comma 2, art. 113 del Codice ovvero a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, art. 113 del Codice, le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di:
 - A) programmazione della spesa per investimenti;
 - B) per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici,
 - C) di responsabile unico del procedimento,
 - D) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
 4. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a) per Codice, il D.Lgs. 18 Aprile 2016, nr. 50;
 - b) fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie, la somma in misura non superiore al 2 per cento degli importi di cui all' art. 113 del Codice;
 - c) per fondo incentivi per funzioni tecniche, la somma di cui al comma 3, art. 113 del Codice e cioè l'80% (1,6%) delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del citato comma 2, art. 113 del Codice;
 - d) per Ente, il Comune di Villa Bartolomea;
 - e) per R.U.P., il Responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 31 del Codice.

Art. 2 Finalità

1. Gli incentivi per funzioni tecniche non costituiscono in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività svolte dai tecnici e loro collaboratori dipendenti del Comune. Il loro scopo è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici del Comune, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità. In particolare, la disciplina incentivante trova applicazione se e nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso al conferimento di incarichi professionali all'esterno, ovvero ad appalto di servizi tecnici per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa.
2. Resta inteso che ogni ricorso a supporti professionali esterni, sia nella forma dell'incarico professionale, sia in quella del conferimento di servizi tecnici, deve essere sempre sostenuta da adeguata motivazione, con riferimento alla assenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente, ovvero ad altre specifiche e concrete esigenze organizzative, trattandosi di scelte che comportano per l'Ente l'assunzione di oneri economici aggiuntivi.
3. L'incentivo confluisce altresì tra le risorse relative al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al vigente CCNL – comprato enti locali 2016-2018, con le specifiche destinazioni e modalità disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 3 - Riparto delle risorse e destinatari del fondo incentivi per funzioni tecniche

Il fondo di cui al comma 2, art. 113 del Codice , viene così ripartito:

A) Comma 3, art. 113, l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura , tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all' art. 1 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'Ente stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

B) Comma 4 , art. 113, il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione (B.I.M.) elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'Ente di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

C) La quota di cui al comma 2, art. 113 del Codice viene così modulata: 2% per importi fino ad euro 1.000.000,00, 1,8% per importi fino a 1.500.000,00 euro, 1,5% per importi fino ad euro 3.000.000,00 , 1% per importi superiori ad euro 3.000.000,00

Art. 4 – Responsabile unico del procedimento -Programmazione – Costituzione del gruppo di lavoro - Gestione del procedimento

1. Il Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.) coincide, di norma, con il Responsabile dell'area tecnica e tecnico manutentiva, ovvero da soggetto diverso da nominarsi per ogni singolo intervento (art. 31 del Codice), fatta salva diversa individuazione e nomina nell'ipotesi di ragioni funzionali e situazioni contingenti di carattere tecnico o amministrativo o per incompatibilità o inconfiribilità stabilite dal regolamento comunale di Bergantino.

2. Il R.U.P., con proprio atto, individuerà per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, il gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività di cui ai punti A), B), C), D) del presente Regolamento. Tale provvedimento costituisce il formale atto di conferimento.

3. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo di previsione destinato all'incentivazione verrà assunto in sede di approvazione del progetto esecutivo di opere/lavori (comma 12, art. 23 del Codice) o del progetto per l'acquisizione di forniture e servizi (commi 14 e 15, art. 23 del Codice), con imputazione sugli stanziamenti previsti nei quadri economici degli stessi

4. Al fine della corretta imputazione del compenso incentivante in ambito alle spese correnti di personale, viene effettuato debito giro contabile al momento della liquidazione dello stesso

Art. 5 – Individuazione dei soggetti beneficiari

Il compenso relativo agli incentivi per funzioni tecniche compete al personale dipendente del Comune di Villa Bartolomea, così come, individuato, di norma, all'atto di costituzione del gruppo di lavoro, per lo svolgimento delle attività indicate al comma 2, art. 113 del Codice, così come elencate ai punti A), B), C), D) del presente Regolamento, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso sia titolare di area di posizione organizzativa.

Art. 6 - Ripartizione

1. Il fondo di cui al comma 2, art.113 del Codice, per ogni singola opera o lavoro, servizio e fornitura viene ripartita una somma quantificata sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo 3, comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso d'asta, e ripartita in virtù della seguente suddivisione:

A) LAVORI	
Attività svolta	Percentuale
1. Programmazione della spesa per investimenti;	10%
2. Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici,	10%
3. Responsabile Unico del Procedimento	55%
4. Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.	20%
5. Attività di collaborazione	5%
<i>TOTALE PERCENTUALI</i>	<i>100%</i>

B) SERVIZI E FORNITURE	
Attività svolta	Percentuale
6. Programmazione biennale della spesa per acquisti di beni e servizi;	10%
7. Predisposizione atti ed altre attività per la procedura di affidamento dell' appalto ;	10%
8. Responsabile Unico del Procedimento	55%
9. Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.	25%
<i>TOTALE PERCENTUALI</i>	<i>100%</i>

2. Le percentuali riportate a fianco di ciascuna tipologia d'incarico possono essere sommate in caso di cumulo di incarichi.
3. Le percentuali di attribuzione riferite alle figure interessate, costituenti il gruppo di lavoro, potranno essere confermate o variate al momento della costituzione del gruppo di lavoro o in fase di liquidazione in relazione all'attività realmente svolta. Ogni variazione dovrà essere adeguatamente motivata.
4. Gli stanziamenti di cui al comma 2, art. 113 del Codice fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuto, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore al 20% dell'incentivo previsto dal comma 2, art. 113.

Art. 7 - Prestazioni parziali

Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivi per funzioni tecniche sarà corrisposto esclusivamente in relazione all'attività già espletate.

Art. 8 - Spesa

La quota di spesa destinata alla corresponsione del fondo di cui al presente Regolamento, è inserita nelle risorse di cui al CCNL del comparto regioni autonomie locali 2016 – 2018 sottoscritto in data 21/02/2018. La spesa è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi.

Art. 9 - Liquidazione: termini e modalità

1. La liquidazione del fondo avverrà con i termini e le modalità così come riportato nella seguente tabella:

Attività svolta	Termini	Percentuale
1. Programmazione della spesa per investimenti;	<i>trasmissione lettere invito/pubblicazione bando</i>	50%
	<i>Collaudo/accertamento regolarità</i>	50%
2. Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici,	<i>trasmissione lettere invito/pubblicazione bando</i>	50%
	<i>Collaudo/accertamento regolarità</i>	50%
3. Responsabile Unico del Procedimento	<i>trasmissione lettere invito/pubblicazione bando</i>	50%
	<i>Collaudo/accertamento regolarità</i>	50%
4. Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di	<i>trasmissione lettere invito/pubblicazione bando</i>	50%

conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.	<i>Collaudo/accertamento regolarità</i>	50%
5. Attività di collaborazione	<i>trasmissione lettere invito/pubblicazione bando</i>	50%
	<i>Collaudo/accertamento regolarità</i>	50%

2. Il compenso incentivante a favore dei dipendenti interessati dovrà essere assoggettato alle ritenute di legge.

3. Nel caso in cui il responsabile del procedimento di liquidazione coincida con i beneficiari, il Responsabile dei servizi finanziari procede all'assunzione di ogni atto necessario a concludere il procedimento di liquidazione.

Art. 10 – Penalità -

1. Con il conferimento degli incarichi sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'incarico. Il mancato rispetto dei termini, avvenuto in assenza di giustificazione adeguata, comporta l'applicazione di una penale pari all'1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 30.

2. Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato, con un congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma con almeno venti (20) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuiti allo stesso gruppo.

3. Nel caso di ritardo ingiustificato superiore ai 30 giorni, l'Amministrazione comunale resterà libera da ogni impegno verso il gruppo di lavoro incaricato, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

4. Nel caso di incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo dovuti a varianti derivanti da errori od omissioni della direzione lavori che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, è applicata una penale pari al 2% del maggior costo nel limite massimo di quanto spettante ad ogni componente del gruppo di lavoro che ha provocato il ritardo.

Art. 11 - Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle funzioni di cui al presente regolamento.

2. L'Assicurazione deve essere prevista nel quadro economico di ciascun intervento .

Art. 12- Incentivi funzioni tecniche e C.C.N.L. comparto enti locali

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente Regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applica il C.C.N.L. vigente, ovvero le eventuali disposizioni introdotte in sede di contrattazione decentrata.

Art. 13 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopraggiunta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma.

Art. 14 - Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.
2. I contenuti del presente regolamento potranno essere applicati dopo la sua adozione anche alle attività svolte (ovvero: appalti affidati) tra il 20/4/2016 e la data di approvazione, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.
3. Per le attività svolte (ovvero: appalti affidati) nel periodo che intercorre tra il 20/4/2016 e il 31/12/2017, stante la decorrenza dell'articolo 113, comma 5-bis che ha disposto il non assoggettamento degli incentivi al tetto del salario accessorio ex art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, la liquidazione degli incentivi potrà avvenire solo nei limiti di eventuali risorse a tal fine espressamente stanziare nell'ambito delle risorse decentrate degli anni di riferimento.
4. Copia del presente Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all' Albo Pretorio, pubblicazione che segue all' avvenuta esecutività ai sensi di legge della delibera di adozione.